

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 54

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 marzo 2024)

INDICE

BORGHI Enrico: su alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dal generale Vannacci (4-00758) (risp. CROSETTO, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 829	GASPARRI: sulle criticità nel processo all'ex deputato Landolfi (4-01008) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	838
CAMUSSO ed altri: sulla <i>partnership</i> tra FIGC e Acqua Lete (4-00944) (risp. ABO-DI, <i>ministro per lo sport e i giovani</i>)	830	PIRRO ed altri: sulla permanenza in Italia di bambini orfani giunti dall'Ucraina (4-00715) (risp. CIRIELLI, <i>vice ministro degli affari esteri lavoro e della cooperazione internazionale</i>)	843
CUCCHI: sulla morte nel carcere di Ancona di Matteo Concetti (4-00932) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	833	SCALFAROTTO: sulla morte nel carcere di Ancona di Matteo Concetti (4-00941) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	845

BORGHI Enrico. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Premesso che:

sul settimanale “Chi” del 4 ottobre 2023 è stata pubblicata un’intervista esclusiva del generale Roberto Vannacci, recentemente destituito dal comando dell’Istituto Geografico Militare di Firenze per non aver rispettato la procedura prevista per la pubblicazione di materiali da parte del personale militare e, in particolare, in relazione a un suo libro (autoprodotta), contenente opinioni che l’interrogante ritiene radicali, offensive, sessiste, omofobe, istigatorie, violente e discriminatorie, del tutto in contrasto con i valori costituzionali e tipici del pluralismo democratico che innerva la nostra Repubblica;

in tale intervista Vannacci afferma di aver conosciuto l’attuale moglie «lavorando in Romania», dove lei era impiegata del Ministero della difesa, perché doveva «consegnarle dei documenti segreti»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della circostanza affermata dal generale Vannacci in relazione alla consegna di materiale secretato a un funzionario del ministero della difesa di un Paese estero (la Romania);

se siano note le operazioni e le informazioni secretate che il generale Vannacci ha consegnato nella circostanza da lui stesso richiamata e se siano noti i motivi per cui egli si trovava in Romania con detto materiale;

se il militare sia stato autorizzato dai diretti superiori gerarchici al rilascio delle predette dichiarazioni, con particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 1472 del Codice dell’Ordinamento Militare, che prevede tale aspetto in maniera esplicita quando vengono trattati “argomenti a carattere riservato di interesse militare, o di servizio” nelle dichiarazioni pubbliche rese da appartenenti alle Forze Armate.

(4-00758)

(9 ottobre 2023)

RISPOSTA. - Va innanzitutto evidenziato come, nella stessa giornata in cui è stata pubblicata l'intervista, all'ufficiale sia stato chiesto, dal diretto superiore gerarchico, di fornire spiegazioni circa la dinamica dell'attività, con particolare riguardo alla prevista autorizzazione al suo svolgimento. Pur non potendo il Ministro condividere pubblicamente, a tutela della riservatezza dei protagonisti, i contenuti delle interlocuzioni avvenute, preme tuttavia sottolineare come nella circostanza si sia avuto modo di ribadire la necessità di informare la linea gerarchica preventivamente ad ogni contatto con gli operatori dell'informazione, nonché di rispettare le procedure nei rapporti con questi ultimi, a salvaguardia dell'immagine della difesa, della forza armata e dello stesso intervistato. Il fatto che i contenuti dell'intervista fossero incentrati su aspetti di natura personale (si fa riferimento, a titolo di esempio, all'aspetto vocazionale e motivazionale della professione, all'importanza della preparazione psicologica alle missioni e alla conciliabilità tra servizio e famiglia) non esime, infatti, dall'obbligo della preventiva informazione, in aderenza al rispetto dei doveri propri del militare sanciti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene specificamente alla cessione di materiale secretato menzionata da parte dell'ufficiale nell'intervista, gli organi di informazione e sicurezza del Dicastero, chiarite la natura e la dinamica dei fatti, hanno escluso l'esistenza di profili rilevanti ai fini controinformativi e di sicurezza. All'uopo, si aggiunge che l'ufficiale, nella circostanza alla quale ha fatto riferimento nell'intervista, si trovava in Romania in occasione della frequenza di un'attività formativa presso l'accademia tecnico militare di Bucarest.

Tanto chiarito, si evidenzia, a titolo di commento conclusivo, come la vicenda sia valsa a confermare la valenza delle norme a fondamento della nostra organizzazione, con particolare riferimento a quelle afferenti alla disciplina militare, che non ammettono, in virtù della loro natura e funzione, deroghe di sorta.

Il Ministro della difesa

CROSETTO

(18 marzo 2024)

CAMUSSO, MAGNI, ROJC, VERINI, VERDUCCI, ROSSOMANDO, FURLAN, MARTELLA, FRANCESCHELLI, RANDO, ZAMBITO, BASSO, GIACOBBE. - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

nel mese di giugno 2023, la Federazione italiana giuoco calcio e Acqua Lete hanno dato notizia del rinnovo del rapporto di *partnership* che lega le nazionali italiane di calcio e il noto marchio di acqua minerale che fa capo a Società generale delle acque minerali S.p.A.; Acqua Lete, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2015, continuerà ad essere *premium partner* delle nazionali italiane di calcio fino al 2026; la Società è *sponsor* di moltissime realtà sportive italiane, di cui le nazionali di calcio sono indubbiamente i soggetti più rilevanti per la visibilità e il prestigio internazionale derivante dell'essere rappresentative del nostro Paese;

secondo quanto si apprende dal comunicato stampa congiunto, “la collaborazione tra Acqua Lete e FIGC sarà rivolta alla promozione dei valori sportivi, con particolare attenzione ai temi e per l'adozione di corretti stili di vita, attraverso una sana alimentazione, una regolare pratica sportiva e una adeguata idratazione necessarie per il raggiungimento di un benessere psicofisico ottimale”;

il comunicato sottolinea quindi l'impegno della società di continuare a farsi promotrice nell'ambito sportivo di tutta una serie di buone pratiche improntate alla promozione di temi sociali, utilizzando come veicolo le squadre nazionali che sponsorizza;

a giudizio degli interroganti questa dichiarazione d'intenti stride con la gestione aziendale della società Acqua Lete, la quale è stata più volte oggetto di denunce e segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali, a causa della reiterata violazione di norme sancite nel contratto collettivo nazionale di riferimento;

da quanto risulta agli interroganti, anche lo scorso mese di agosto 2023 nello stabilimento di Pratella (Caserta) le rappresentanze sindacali hanno manifestato per il protrarsi del blocco delle ferie, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, e del blocco dei permessi urgenti di lavoro richiesti durante lo stesso periodo, negati dall'azienda con la motivazione del carattere stagionale della produzione, in assenza di qualsiasi ragione legale o contrattuale, violando diritti fondamentali dei lavoratori, nonché disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento;

questa situazione potrebbe, a giudizio degli interroganti, configurare una distorsione nel rapporto di sponsorizzazione tra Acqua Lete e le nazionali di calcio dal momento che, ai sensi della normativa vigente, la sponsorizzazione rientra nella categoria della pubblicità detta istituzionale che, a differenza della pubblicità commerciale, non mira direttamente alla promozione del prodotto bensì alla valorizzazione dell'immagine aziendale, e quindi, in considerazione delle vicende aziendali denunciate, potrebbe configurarsi un'ipotesi di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette verso i consumatori ai sensi degli artt. 20 e seguenti del codice del consumo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, ritenga opportuna l'associazione tra l'immagine e il marchio delle nazionali italiane di calcio e la Società generale delle acque minerali S.p.A. che viola apertamente i diritti garantiti ai lavoratori dai contratti collettivi nazionali.

(4-00944)

(11 gennaio 2024)

RISPOSTA. - Lasciando da parte le considerazioni sulle competenze, si ricorda che la Federazione italiana giuoco calcio ha inteso siglare il rinnovo dell'accordo commerciale con l'azienda Acqua Lete (noto marchio di acqua minerale che fa capo alla Società generale delle acque minerali S.p.A.) che continuerà ad essere *premium partner* delle nazionali italiane di calcio fino al 2026, proseguendo così un rapporto iniziato nel 2015. La Società generale delle acque minerali è da tempo *leader* in Italia e nel mondo delle acque effervescenti naturali e i relativi loghi sono da anni associati, in forza di analoghi rapporti commerciali, ad altre e diverse federazioni sportive nazionali, e società di calcio italiane, così come a eventi sportivi a forte caratterizzazione sociale.

Venendo ai fatti riportati nell'interrogazione, a quanto risulta dalle interlocuzioni con le amministrazioni competenti, presso la Società generale delle acque minerali nella sede di Pratella in provincia di Caserta, operano circa 180 dipendenti, in via diretta o indiretta, ai quali si aggiunge una decina di dipendenti stagionali, impiegati nei mesi di maggiore attività produttiva, ovvero quelli estivi. Presso la stessa azienda risultano anche attive due organizzazioni sindacali: la Uila-Uil con 2 iscritti e la Flai-Cgil con 7 iscritti.

Riguardo alle riportate "denunce e segnalazioni" da parte delle stesse organizzazioni sindacali dovute alle violazioni del contratto collettivo nazionale, si evidenzia che, da quanto riferito al Ministro a seguito degli accertamenti effettuati, le stesse sarebbero riferite alla sola associazione Flai-Cgil. Questa risulta infatti aver attivato l'Ispettorato territoriale del lavoro di Caserta, il quale ha effettuato i conseguenti accessi ispettivi presso lo stabilimento produttivo ubicato a Pratella, a seguito dei quali ha notificato un verbale unico di accertamento e notificazione, con la richiesta di pagamento relativo alle sanzioni irrogate per alcune presunte violazioni di natura amministrativa. Ciò premesso, va sottolineato che l'azienda ha ritenuto di presentare ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro, presso l'Ispettorato interregionale del lavoro della Campania, il quale non si è ancora pronunciato.

Da un punto di vista normativo, il legislatore, all'art. 39 della Costituzione, descrive quali sono i diritti e gli obblighi attribuiti ai sindacati ed il successivo art. 40 sancisce i diritti di sciopero dei lavoratori, mentre l'art. 28 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) disciplina il procedimento per reprimere la condotta antisindacale eventualmente posta in essere dal datore di lavoro. I suddetti strumenti hanno lo scopo di mettere su un piano di sostanziale parità i lavoratori ed i datori di lavoro. Ricordate le tutele, costituzionali e non, previste in favore dei sindacati e dei lavoratori, e tenuto conto che le parti hanno adito gli organi competenti preposti, si auspica che ci sia una pronuncia in tempi brevi al fine di cristallizzare la situazione e riportarla, nel caso in cui vi siano state condotte datoriali illegittime, nell'alveo della legalità.

Senza voler entrare nel merito delle questioni giuslavoristiche e premessa l'assoluta intangibilità delle prerogative sindacali che fanno capo alle associazioni che, con la loro opera quotidiana all'interno delle diverse aziende, contribuiscono alla definizione e al mantenimento di un ambiente di lavoro il più possibile orientato ai lavoratori, è stato anche fatto presente al Ministro che in passato si era verificato un altro contenzioso per condotta antisindacale che è stato definito dal competente tribunale, a favore della Società generale delle acque minerali S.p.A., che ha respinto il ricorso. A oggi, in attesa della definizione davanti agli organi competenti delle "denunce e segnalazioni" delle organizzazioni sindacali relative alle presunte violazioni del contratto collettivo nazionale, non si può assolutamente additare il datore di lavoro come colpevole, ma si deve attendere che il ricorso termini rispettandone le tempistiche. Fino a quando non verranno definitivamente accertate le presunte violazioni, si ritiene che il soggetto accusato non debba subire alcun riflesso negativo causato dal procedimento.

Di conseguenza, e in merito all'opportunità di associare "l'immagine e il marchio delle nazionali italiane di calcio e la Società generale delle acque minerali S.p.A.", si fa presente, per mera cronaca, che la stessa azienda è da sempre impegnata in numerose iniziative di significativa rilevanza sociale, su tutto il territorio nazionale.

Il Ministro per lo sport e i giovani

ABODI

(20 marzo 2024)

CUCCHI. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il 5 gennaio 2024 nel carcere di Ancona si è suicidato il detenuto Matteo Concetti, mentre si trovava in isolamento;

a quanto si apprende Concetti era affetto da patologia DHD bipolare ed era stato in cura presso il SERT di Rieti;

risulta alla interrogante che i genitori abbiano incontrato Concetti qualche ora prima dell'estremo gesto e che il figlio gli abbia raccontato di stare male, di non ricevere la giusta assistenza per la sua patologia e anche che lo psicologo andava in carcere ogni 15 giorni;

alla fine del colloquio con i genitori, alla presenza di un'avvocata che era nella stessa stanza e di almeno due guardie carcerarie il detenuto Concetti avrebbe minacciato di impiccarsi nel caso in cui fosse stato riportato in isolamento;

la madre preoccupata avrebbe chiesto aiuto alle forze dell'ordine, riferendo che già in passato il ragazzo aveva tentato il suicidio e avrebbe chiesto anche di poter parlare con la direttrice o con il personale medico, ma le veniva riferito che non c'era nessuno con cui poter parlare;

considerato che:

il carcere è un luogo dove i detenuti sono affidati alle cure dello Stato e lo Stato se ne deve far carico garantendo le cure di cui hanno bisogno e consentendo una permanenza dignitosa nel pieno rispetto dei principi costituzionali in materia, primo fra tutti quello sul fine rieducativo della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione;

in Italia sono soltanto 32 le REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie destinate a ospitare pazienti che soffrono di disturbi psichiatrici o di personalità, che potenzialmente li rendono pericolosi per sé stessi o per gli altri. Persone ritenute non legalmente responsabili dei propri atti a causa della condizione di malattia mentale i quali, in ragione della cronica carenza di posti letto, spesso sono detenuti in condizioni del tutto inadeguate rispetto alla patologia della quale soffrono, oppure liberi anche se pericolosi per la comunità: servirebbero misure cautelative e cautelari, programmi di cura adeguati e differenziati e la riqualificazione di alcune REMS verso strutture ad alta sicurezza;

è a parere dell'interrogante grave che nessuno tra agenti e operatori si sia accorto che Concetti non poteva essere lasciato da solo in isolamento, dopo aver minacciato il suicidio e essendo anche un soggetto psichiatrico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza delle vicende di cui in premessa;

quali azioni intendano intraprendere affinché venga fatta chiarezza sulle responsabilità anche deontologiche e professionali di questo suicidio;

se non ritengano opportuno attivarsi per ottenere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, finalizzate all'introduzione di nuove strutture dedicate alla cura di persone affette da disturbi psichiatrici e dipendenze di vario genere e integrare le risorse destinate alle REMS, per consentire un'adeguata assistenza delle persone con bisogni speciali.

(4-00932)

(9 gennaio 2024)

RISPOSTA. - In relazione allo specifico caso di M.C., morto per impiccamento lo scorso 5 gennaio 2024, il quale si è tolto la vita mentre si trovava ristretto nel reparto di isolamento a seguito di sanzione disciplinare della casa circondariale di Ancona Montacuto, si rappresenta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona sta svolgendo tutte le attività investigative necessarie a fare piena luce sul fatto occorso. È opportuno precisare che C., dal 13 dicembre 2023, era stato sottoposto a grande sorveglianza per motivi precauzionali. In data il 19 dicembre 2023, dopo valutazione da parte del gruppo multidisciplinare, era stata mantenuta nei suoi confronti la grande sorveglianza per motivi custodiali, con rivalutazione nella successiva riunione del 24 gennaio 2024.

Si fa presente che il detenuto, in carico al SERT di Ancona, era seguito sia dagli psicologi di tale servizio sia dall'esperta psicologa *ex art. 80* dell'ordinamento penitenziario. Inoltre, si segnala che, durante la detenzione nella casa circondariale di Ancona, il detenuto effettuava telefonate sia con i propri genitori sia con la propria convivente e non risulta che abbia messo in atto tentativi di suicidio, sino alla data del decesso. Non risulta neppure che il detenuto avesse manifestato propositi suicidari nel corso dell'ultimo colloquio con i genitori, effettuato proprio il 5 gennaio 2024.

Ciò precisato, si evidenzia che il Ministero, a mezzo del preposto Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pone forte attenzione ai temi citati, portando avanti molteplici iniziative e attività. Si deve rimarcare, infatti, che tali questioni costituiscono persistenti punti di interesse e fulcro di attività da parte del Ministero, che si è impegnato a garantire un sempre maggiore innalzamento del livello di presidi e misure in questo ambito.

Per quanto riguarda, più in generale, il fenomeno suicidario in carcere, si osserva che, come noto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, la sanità penitenziaria è transitata al servizio sanitario nazionale, in cui è previsto che le problematiche, la relativa analisi e le proposte operative siano demandate alla Conferenza unificata Stato-Regioni e Province autonome, istituita con decreto legislativo n. 281 del 1997. Certamente prezioso è stato l'apporto fornito dalla Conferenza unificata che, con l'accordo del 19 gennaio 2012 sulle "linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale", ha delineato un sistema integrato di interventi tra l'amministrazione penitenziaria e il SSN, proprio al fine di migliorare la capacità di individuare precocemente il disagio delle persone detenute.

In considerazione dell'aumento dei suicidi nell'anno 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a seguito di una riflessione condivisa con i provveditori e i direttori d'istituto del territorio nazionale, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con nota circolare 8 agosto 2022, ha ribadito a tutti i provveditori e direttori d'istituto la necessità di rafforzare le iniziative attuate, in particolare dal 2016 in poi, rispetto al grave problema della prevenzione dei suicidi delle persone detenute. Al riguardo, si è avviato un percorso nazionale di "intervento continuo" sul tema, attraverso il quale il Dipartimento, i provveditorati e gli istituti penitenziari sono tutti coinvolti, in una prospettiva di "rete", nella prevenzione di tali drammatici eventi. In particolare, è stato chiesto ai provveditori regionali di verificare se nei distretti di competenza siano stati stipulati i piani regionali di prevenzione. E ciò, ove questi manchino, al fine di sollecitarne la pronta approvazione attraverso l'interlocuzione con le rispettive autorità sanitarie.

Al fine di monitorare la presenza dei suddetti piani regionali nonché la successiva sottoscrizione dei piani locali di prevenzione del suicidio, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del DAP ha modificato la funzionalità dell'applicativo informatico n. 12 "presidi sanitari negli istituti penitenziari", in modo da ampliare la possibilità di raccolta dei dati informativi relativi ai presidi, anche al fine di procedere ad appropriate assegnazioni di detenuti agli istituti penitenziari, nonché per verificare l'adozione delle carte dei servizi sanitari per i detenuti e soprattutto l'adozione degli accordi locali per la prevenzione del suicidio in carcere, che oggi, grazie a tale modifica, vengono acquisiti dall'applicativo in formato PDF.

Nella circolare 8 agosto 2022 viene ribadita l'importanza e il ruolo fondamentale svolto dallo *staff* multidisciplinare, evidenziando la necessità che esso agisca non soltanto sulle situazioni rispetto alle quali si è manifestato un evento o una richiesta di aiuto, bensì anche sui "casi silenti", riguardanti le persone che, all'atto dell'accoglienza in istituto e nell'ulteriore prosieguo della detenzione, non abbiano manifestato un disagio particolare. Si sottolinea, dunque, la particolare attenzione del Ministero rispetto alla tematica e la ferma volontà di creare una sinergia tra i soggetti preposti alla

cura e custodia delle persone ristrette in carcere, al fine di adottare un'adeguata strategia per intercettare tutti i casi, anche quelli dei soggetti che rischiano di rimanere "invisibili". È stata altresì evidenziata l'importanza di instaurare collaborazioni con l'ordine degli avvocati, al fine di stimolare un canale diretto di comunicazione con l'istituto nel caso emergano situazioni di rischio per le persone detenute, anche sulla base di quanto il difensore abbia appreso dalle famiglie dei detenuti, nonché, a livello locale, con la magistratura e i garanti.

Si è sottolineata la necessità di attivare un processo di gestione del singolo caso che tenga conto, essenzialmente, dei seguenti aspetti: attivazione della procedura gestionale, alloggio, controllo della persona, disponibilità di oggetti pericolosi, interventi sanitari, di supporto sanitario e penitenziario e da parte dei *peer supporter*, modalità di chiusura della procedura. Ancora, in un'ottica di oculata gestione complessiva delle situazioni di disagio delle persone detenute, risulta indispensabile riservare particolare cautela al momento delle assegnazioni definitive in istituto e alle richieste di trasferimento, privilegiando le strutture penitenziarie che, per l'adeguata offerta sanitaria e trattamentale, siano in grado di soddisfare al meglio le esigenze di presa in carico delle problematiche di disagio personale dei soggetti ristretti. Ulteriore iniziativa di peculiare rilevanza è stata l'attivazione di giornate di studio e confronto collettivo sul tema della prevenzione suicidaria, a tutti i livelli dell'organizzazione, onde favorire il più ampio coinvolgimento del personale dell'area sanitaria in servizio negli istituti.

Va sottolineato che in data 20 ottobre 2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e il DAP. Tra le tante finalità di tale accordo si prevede di "definire un diverso e più strutturato coinvolgimento degli esperti ex art. 80 o.p. nel trattamento, oltre che nell'osservazione, e, in particolare, nella prevenzione del rischio suicidario". I componenti del consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi sono stati coinvolti anche in uno specifico gruppo di lavoro per lo studio e l'analisi degli eventi suicidari delle persone detenute, istituito il 14 marzo 2023, coordinato dal direttore generale dei detenuti e del trattamento e integrato da personale qualificato, con il compito di definire protocolli operativi ed elaborare momenti di formazione per il personale penitenziario, al fine di tutelare la salute psicofisica dei detenuti e prevenire gli eventi suicidari. Si segnala, poi, che in data 26 ottobre 2023 il gruppo di lavoro ha reso una relazione finale dopo aver effettuato un'analisi accurata delle diverse tipologie di eventi suicidari avvenuti nell'anno 2022 sulla base della nazionalità, dell'età, del sesso, della posizione giuridica, del titolo di studio e anche con riferimento all'eventuale stato di tossicodipendenza. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla allocazione dei detenuti che si sono tolti la vita, sia con riferimento alla tipologia di istituto penitenziario (casa di reclusione o casa circondariale) sia riguardo alla collocazione in camere di pernottamento singole.

Si evidenzia, peraltro, il recente avvio di interlocuzioni con il consiglio nazionale dell'ordine forense, con il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e con l'ispettore generale dei cappellani penitenziari, per allargare la platea dei soggetti che possano concorrere fattivamente a compiere tutti gli interventi possibili, a legislazione invariata e con le risorse disponibili, per la prevenzione dei suicidi.

Da ultimo, sempre nell'ottica di attivare tutte le misure preventive atte ad arginare il fenomeno suicidario in carcere, si è avviata un'interlocuzione con l'ispettore generale dei cappellani penitenziari al fine di rafforzare la collaborazione e l'intervento dei cappellani, dei volontari e delle religiose che quotidianamente svolgono la loro missione a contatto con i detenuti, affinché, accompagnati da quella spiccata sensibilità che connota il loro approccio, sappiano cogliere con il dialogo, l'incontro e la preghiera i segnali di malessere e disagio dei reclusi, segnalandoli tempestivamente.

Relativamente al tema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sorveglianza, si evidenzia che l'accoglienza dei pazienti psichiatrici autori di reato presso le REMS è da tempo al centro della costante attenzione di questo Ministero, sebbene, com'è noto, la normativa che attualmente regola il sistema di queste strutture (la cui gestione è integralmente affidata al SSN) assegni al DAP il mero ruolo di raccogliere e smistare le richieste di posti letto provenienti dall'autorità giudiziaria. Le l'iste d'attesa vengono tenute, infatti, dalle singole Regioni e dalle Province autonome. Occorre precisare, infine, che la rivalutazione periodica della condizione giuridica e sanitaria delle persone destinatarie di misure di sicurezza detentiva in REMS è demandata periodicamente ai sanitari che li hanno in cura e alle competenti autorità giudiziarie.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(18 marzo 2024)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 15 novembre 2023 è pervenuta dal Ministero della giustizia risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-00768 del 12 ottobre 2023 con cui l'interrogante sollecitava l'avvio di azione disciplinare a carico dei giudici del collegio B del Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere che in data 23 dicembre 2019 avevano irrogato all'on. Mario Landolfi una condanna a due anni per i reati di cui agli artt. 110 e 319 del codice penale (con concessione della sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale), riscontrando nella sentenza gravi violazioni di legge

(codice di procedura penale, artt. 499, comma 2, 507, 192, commi 2 e 3) inopinatamente ignorate dai successivi gradi di giudizio;

duole, in proposito, rilevare come anche la nota ministeriale si sia limitata all'enunciazione di principi generali (sui tre gradi di giudizio, sull'autonomia del giudice nell'attività di interpretazione delle norme nonché della valutazione della prova, sul ricorso all'art. 507 del codice di procedura penale) in realtà mai messi in discussione dall'interrogante, rivelandosi del tutto inconferente rispetto alle violazioni evidenziate;

ciò è tanto più sorprendente ove si consideri che la stessa nota ministeriale non rinuncia ad elencare una serie di "ipotesi", dal cui concreto verificarsi fa coerentemente discendere l'esercizio del sindacato in sede disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali. La stessa, infatti, recita: "In proposito si osserva che deve ritenersi abnorme il provvedimento giurisdizionale quando lo stesso si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e processuale ovvero quando sia stato comunque emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave e inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti; ipotesi queste in cui, peraltro, viene ad assumere rilevanza disciplinare non il risultato dell'attività giurisdizionale ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni";

la sorpresa origina dal fatto che, nell'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante (lungi dall'attardarsi in opinioni, valutazioni o interpretazioni velleitariamente alternative a quelle del citato collegio) aveva espressamente segnalato l'accadimento di fatti inoppugnabilmente idonei ad adombrare in capo ai giudici, *maxime* del presidente estensore delle motivazioni, condotte colpose o dolose, in ogni caso tali da configurare la violazione di legge, vale a dire la più grave tra le "ipotesi" contemplate dalla nota ministeriale;

premesso che, a giudizio dell'interrogante:

configura, infatti, violazione di legge (art. 499 del codice di procedura penale) il comportamento del presidente del collegio allorquando conduceva l'esame testimoniale del collaboratore di giustizia Giuseppe Valente (pagg. 30 e 31 del verbale d'udienza del 25 novembre 2019) attraverso domande suggestive e, quindi, palesemente inidonee a testare la sincerità del teste;

violazione, se possibile, ancor più grave è la mistificazione operata dal presidente estensore nel momento in cui ometteva di riferire nelle motivazioni le contraddittorie dichiarazioni (pag. 14 del verbale d'udienza del 9 dicembre 2019) rese *ex art.* 507 del codice di procedura penale dal medesimo collaboratore di giustizia su una circostanza decisiva ai fini della valutazione della sua attendibilità per sostituirle (pag. 67, punto 4) con altre rese dal medesimo in diverso processo (scelta incomprensibile dato che il teste

era stato riconvocato, secondo la formula del codice, in quanto “assolutamente necessario” e che getta perciò una livida luce sulla decisione del collegio di ricorrere all’art. 507 del codice di procedura penale in luogo dell’attesa sentenza dopo 6 ore di camera di consiglio), per giunta previamente amputate della parte favorevole alla difesa all’evidente scopo di forzare in senso colpevolista la valutazione probatoria (“No, di questa operazione l’unica persona che era informata era Nicola Cosentino. Ci mancherebbe. Perché in termini politici mi rapportavo direttamente con lui. Credo che ne avessi parlato anche con Landolfi”. Nelle motivazioni il giudice ha riportato solo le ultime otto parole);

violazione di legge (art. 192 del codice di procedura penale) si ravvisa, inoltre, nel comportamento del giudice estensore allorché (pagg. 108 e 109), sempre in sede di motivazioni, sopperiva alle falle emerse nel narrato del collaboratore con personalissime ed arbitrarie supposizioni peraltro palesemente contrastanti con le evidenze processuali (nella fattispecie una telefonata accreditata dal teste, la cui utenza risultava all’epoca già sottoposta a captazione investigativa, di cui però non c’era riscontro nel fascicolo di quelle inviate alla Camera dei deputati per la necessaria utilizzazione: ciò nonostante, il giudice dava per avvenuto il colloquio, ipotizzandone incredibilmente lo svolgimento su un’utenza diversa e non intercettata o a voce);

violazione di legge (ancora l’art. 192) si appalesa, infine, nel comportamento del giudice estensore, allorché enunciava convintamente il criterio cui si sarebbe attenuto nella valutazione del contenuto di sentenze passate in giudicato (“occorrerà allora verificare, in relazione alle suddette pronunce, se gli elementi di prova dalle stesse enucleabili e rilevanti nel presente giudizio abbiano trovato o meno conferma nelle risultanze acquisite in dibattimento”, pag. 15, nota n. 10), salvo poi contraddirlo platealmente pur di aggirare un’insuperabile obiezione della difesa in ordine alla decisiva circostanza del movente sostenendo che “in ogni caso si tratta di valutazioni superate dal fatto che vi è precedente giudicato in ordine alla sussistenza dello specifico reato ascritto, nonché del suo movente” (pag. 149, nota n. 79 in riferimento alla sentenza del processo Valente, peraltro celebrato con rito abbreviato),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed indifferibile riaffermare la legalità violata in questo procedimento giudiziario attraverso la rivalutazione del contenuto della risposta all’atto di sindacato ispettivo 4-00768, e quindi estendendo alla citata sentenza, indubbiamente viziata da condotte colpose o dolose, la connotazione di provvedimento giurisdizionale “abnorme” e perciò postosi “al di fuori di ogni schema giuridico e processuale”;

se, coerentemente, non ritenga di dover procedere all'attivazione dell'azione disciplinare nei confronti dei giudici del collegio, atteso che il loro comportamento, più che appalesarsi come "deontologicamente deviante" secondo la definizione contenuta nella nota ministeriale di risposta, risulta invero del tutto "deviato" e perciò stesso illegittimo, configurando pienamente la previsione legislativa invocata dall'interrogazione precedente.

(4-01008)

(8 febbraio 2024)

RISPOSTA. - Richiamati i principi e le considerazioni già espressi in sede di risposta al precedente atto di sindacato ispettivo, a fronte della natura dei rilievi ora sollevati con riferimento all'interpretazione della nozione di "provvedimento giurisdizionale abnorme" in quanto adottato in violazione delle prescrizioni di legge dettate in tema di regole per l'esame testimoniale (art. 499 del codice di procedura penale) e di valutazione della prova (art. 192), si impongono le seguenti riflessioni.

Innanzitutto va rammentato che, come chiarito dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, l'errore disciplinarmente rilevante è da individuare nell'"incontrovertibile difformità da già prospettate o ragionevolmente possibili interpretazioni della norma" e, quindi, nella soluzione che non riesca a trovare aggancio nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'epoca od anche successiva né, in mancanza od in contrasto con quei riferimenti, una plausibile giustificazione sul piano logico (si vedano le pronunce n. 1119 e n. 1161 del 2000).

Ora, rispetto al potere del giudice di porre al teste domande qualificabili come suggestive, ovvero, secondo la definizione fornita dall'art. 499 del codice di procedura penale, "domande che tendono a suggerire le risposte", in seno alla suprema Corte si registra un contrasto interpretativo che già di per sé esclude la configurabilità di una violazione di legge di rilevanza disciplinare. A conferma dell'esistenza di un vivace dibattito sul tema circa la riferibilità del divieto di porre domande suggestive anche nei riguardi dell'organo giudicante va menzionata una recente pronuncia della Corte di cassazione (la sentenza n. 8307 della sezione VI del 13 gennaio 2021), che accedendo all'indirizzo prevalente, afferma che "il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte a incidere sulla sincerità della risposta". Prosegue aggiungendo che "per contestare la genuinità della prova dichiarativa, non è sufficiente sostenere che una o più domande possono avere suggerito la risposta o influito sulla sincerità del testimone, ma occorre estendere l'analisi all'affidabilità della prova nel suo complesso, ben potendo il giudizio

di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte a altre domande (...) la formulazione di domande nocive alla sincerità delle risposte o che tendono a suggerirle non è causa di nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc. pen., né di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., ma può soltanto fornire premesse a una argomentazione che contesti la attendibilità del testimone”.

Dunque, secondo la suprema Corte, il giudice ha la facoltà di porre domande suggestive al teste, altrimenti vietate alle altre parti del processo, e la loro formulazione, in generale, non costituisce causa di nullità non essendo prevista come tale dall'art. 178 del codice di procedura penale, né può essere motivo di inutilizzabilità, ex art. 191 del codice di procedura penale, rilevando eventualmente sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni del teste. Tanto basta per escludere che la formulazione di domande di tal genere da parte del collegio giudicante nel processo riferito dall'interrogante possa di per sé assumere rilievo disciplinare.

Quanto poi all'assunta violazione dell'art. 192 del codice di procedura penale, si evidenzia che gli specifici rilievi sollevati alla sentenza muovono da un'interpretazione alternativa di dati fattuali che inevitabilmente imporrebbe di entrare nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte d'appello, in violazione del limite imposto dalla clausola di salvaguardia dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, secondo il quale “l'attività d'interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare”. È noto, peraltro, che l'erroneità o l'inesattezza tecnico-giuridica rilevanti in sede disciplinare devono essere individuate tenendo conto del carattere fortemente valutativo dell'attività del giudice e della sua corrispondente opinabilità, così che si devono considerare non erranee tutte le soluzioni che rientrano, come nel caso di specie, nell'ambito del giuridicamente discutibile.

Del resto, va ribadito che la clausola di salvaguardia richiamata assolve la fondamentale funzione di presidiare l'indipendenza e l'autonomia del potere giudiziario da indebite intromissioni ed illeciti condizionamenti esterni.

Alla luce delle considerazioni già espresse in precedenza e qui da intendersi integralmente richiamate, nonché di quelle svolte con la presente risposta si deve pertanto concludere che non paiono esservi spazi per iniziative di carattere disciplinare di competenza di questo Dicastero.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(19 marzo 2024)

PIRRO, CASTELLONE, FLORIDIA Barbara, MAIORINO, MARTON, LICHERI Ettore Antonio. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

ad oggi, sono 4.512 gli orfani ucraini tra i 4 e i 17 anni giunti in Italia a seguito del deflagrare del conflitto russo-ucraino;

la maggior parte dei minori si trova attualmente ospitata presso strutture pubbliche o appartenenti ad enti religiosi o del terzo settore. In taluni casi gli orfani sono stati collocati presso alcune famiglie italiane su disposizione dei Tribunali dei minorenni competenti ai sensi degli articoli 2-5 della legge n. 184 del 1983;

a seguito del loro arrivo in Italia, i minori sono stati affidati ai tutori italiani appositamente nominati dai Tribunali per i minorenni in virtù del loro *status* di minori stranieri non accompagnati;

detto *status*, tuttavia, è stato contestato dal console generale dell'Ucraina a Napoli, che ha inteso nominare una nuova tutrice incaricata di riportare i minori in Ucraina, nomina ritenuta legittima anche dalla Corte di cassazione italiana (Cassazione civile, prima sezione, sentenza n. 17626/2023);

tale orientamento, però, appare in contrasto con la posizione del Governo ucraino che con apposito provvedimento del 1° giugno 2023 ha disposto il “trasferimento temporaneo (evacuazione) dei minori e delle persone residenti”. Più nel dettaglio, nel provvedimento sono state disposte le modalità di rientro in patria dei minori ucraini evacuati, previsto espressamente “dopo la cancellazione della legge marziale”. Vieppiù, la decisione del tutore dovrebbe scaturire “dall’amministrazione militare della città-stato di Kiev”. Inoltre, il rientro sarebbe consentito in caso di “procedura di adozione” in corso in patria, ovvero su “domanda del bambino che esprime il desiderio di ritornare” ovvero ancora, se maggiore di 16 anni, per “motivi di studio”. Nel caso in cui la decisione riguardi “gruppi di bambini e persone (...) in via eccezionale” può avvenire “dopo aver preso tutte le misure globali per prolungare il soggiorno dei bambini e delle persone negli istituti in cui sono stati trasferiti (evacuati) dall’amministrazione militare regionale della città di Kiev nel luogo di ubicazione permanente dell’istituto”;

nei confronti della tutrice nominata dal console ucraino, risulta pendente un’indagine aperta dalla Procura di Catania per avere carpito il consenso dei minori al loro rimpatrio con minacce e violenza;

secondo quanto noto agli interroganti, stante il perdurare del conflitto armato, la volontà sarebbe quella di collocare temporaneamente i mi-

noru ucraini in istituti non meglio identificati in Polonia. Come reso noto da UNICEF e UNCHR, tuttavia, più della metà dei bambini ucraini attualmente rifugiati in Polonia (pari al 4 per cento di tutti gli studenti registrati) non è iscritta al sistema scolastico nazionale. Il ruolo della scuola, soprattutto in tempi di guerra, supera il mero apprendimento e rappresenta un contesto unico in cui i bambini, già vittime di gravi perdite o violenze, acquisiscono una propria *routine*, costruiscono amicizie, si integrano nelle comunità ospitanti e trovano sostegno per la loro salute psicofisica;

inoltre, un eventuale distacco dei minori dalla loro nuova vita in Italia nella quale si sono perfettamente integrati, al riparo dai pericoli della guerra e circondati dall'affetto della gente, rappresenterebbe un nuovo insostenibile trauma psicologico, che farebbe seguito a quelli già subiti dell'abbandono e della guerra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al fine di assegnare ai minori ucraini migrati nel territorio a seguito del conflitto armato russo-ucraino la qualifica di beneficiari di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 251 del 2007;

se non intenda portare avanti ogni sforzo in via diplomatica finalizzato a consentire la permanenza dei minori ucraini in Italia almeno per tutto il perdurare del conflitto armato, nel rispetto di quanto disposto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'ONU.

(4-00715)

(21 settembre 2023)

RISPOSTA. - Fin dall'inizio del conflitto, la Farnesina, in coordinamento con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e della giustizia, segue la situazione dei minori ucraini non accompagnati presenti in Italia.

Nelle fasi immediatamente successive all'invasione russa, Kiev ha autorizzato l'espatrio all'estero di minori non accompagnati senza definire preventivamente, per evidenti motivi, le modalità del successivo rimpatrio. Non esiste quindi alcun accordo formale tra Italia ed Ucraina riguardante il soggiorno dei minori ucraini in Italia. Essi sono pertanto soggetti alla legge n. 47 del 2017, che stabilisce la competenza dei tribunali territoriali a pren-

dere le decisioni caso per caso, nel rispetto del superiore interesse dei minori.

Da parte dell'opinione pubblica e delle autorità ucraine c'è grande attenzione sul tema. Il Governo di Kiev teme infatti che il perdurare della crisi rischi di compromettere il rientro di migliaia di donne e minori, con conseguente aggravamento del già visibile declino demografico. Dal 2023, le autorità consolari ucraine in Italia hanno quindi proceduto alla nomina di tutori, che, in alcuni casi, hanno presentato istanza di rimpatrio assistito dei minori presso i competenti tribunali per i minorenni. La Corte di cassazione, in una sentenza del 20 giugno 2023, ha ritenuto ammissibile la nomina dei tutori ucraini e il loro riconoscimento da parte dei tribunali italiani.

Allo stesso tempo, si è consapevoli delle preoccupazioni, altrettanto legittime, delle famiglie affidatarie e delle organizzazioni attive nella protezione dell'infanzia, per il possibile rientro dei minori in Ucraina. Sono ancora evidenti, infatti, i rischi legati alla guerra che investe, direttamente o indirettamente, gran parte del Paese. All'autorità giudiziaria spetta dunque il delicato compito di operare un bilanciamento tra due ragioni. Nella gestione delle istanze di rimpatrio, il giudice dovrà garantire il diritto del minore ad essere ascoltato. Dovrà valutare le condizioni di sicurezza all'eventuale rientro dei minori nel Paese di origine, tenuto conto del concreto pericolo di un loro coinvolgimento nel contesto bellico. E dovrà verificare caso per caso se il rimpatrio persegua effettivamente il superiore interesse del minore.

La Farnesina continuerà a collaborare con gli altri Ministeri interessati e con le associazioni umanitarie per assicurare ai minori ucraini l'indispensabile sostegno ed accoglienza in Italia. Si continuerà inoltre a mantenere un costante dialogo con il Governo di Kiev, l'ambasciata d'Ucraina a Roma e con i consolati generali d'Ucraina a Milano e Napoli, per affrontare la questione con spirito solidale e collaborativo.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

CIRIELLI

(15 marzo 2024)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 5 gennaio 2024 nel carcere di Ancona Montacuto, nelle Marche, è morto il 23enne Matteo Concetti: secondo le informazioni fornite dal carcere si sarebbe suicidato con un lenzuolo, mentre era in cella di isolamento;

nonostante Concetti soffrisse di una patologia psichiatrica riconosciuta, infatti, è stato disposto che scontasse la sua pena in carcere;

si tratta solo dell'ultimo caso noto di suicidio di un detenuto con disturbi psichiatrici nelle carceri italiane e che, con ogni evidenza, si sarebbe potuto scongiurare, ricorrendo a strutture appropriate, la cui carenza risulta ormai strutturale nel sistema penitenziario italiano;

per le persone con disturbi psichiatrici dovrebbe essere prevista la detenzione in strutture diverse dalle carceri ordinarie o, a seconda dei casi, quanto meno in un istituto che abbia un reparto specifico per detenuti con un'infermità psichica (circostanza, questa, che non si verifica nel carcere di Ancona);

la famiglia di Concetti ha denunciato il carcere per istigazione al suicidio, sostenendo che la sua morte si sarebbe potuta evitare, anche per le numerose segnalazioni che la stessa famiglia ha fatto all'istituto, che era stato reso edotto dell'intenzione, manifestata da Matteo Concetti, di togliersi la vita;

risulta all'interrogante, infatti, che, al contrario, Concetti fosse stato collocato in isolamento;

Concetti stava scontando una pena per alcuni reati minori di natura patrimoniale e aveva scontato gran parte della stessa con misure alternative alla carcerazione: prima per due anni in una comunità terapeutica (una struttura per il recupero di persone che hanno dipendenze), poi agli arresti domiciliari, ma con la possibilità di uscire per andare a lavoro, sino al provvedimento di ricollocamento in carcere adottato per via di un ritardo di circa un'ora che Concetti aveva maturato rispetto all'orario stabilito per rientrare nella propria abitazione;

collocato nel carcere di Fermo, per poi essere trasferito ad Ancona, Concetti avrebbe dovuto scontare ancora appena 8 mesi di carcere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per favorire l'accertamento delle circostanze che hanno portato Matteo Concetti al suicidio;

se non intenda disporre l'invio di ispettori nel carcere di Ancona, al fine di fugare ogni incertezza circa la gestione dell'intera vicenda;

quali iniziative concrete intenda adottare per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere, che rischia di compromettere la percezione del

sistema di giustizia del Paese, gettando discredito sul sistema giudiziario e creando un intollerabile allarme sociale;

quali iniziative intenda adottare per favorire la disponibilità di strutture adeguate, che consentano a persone con disturbi psichiatrici di accedere a trattamenti appropriati, anziché a un ordinario regime di detenzione.

(4-00941)

(10 gennaio 2024)

RISPOSTA. - In relazione allo specifico caso di M.C., morto per impiccamento lo scorso 5 gennaio 2024, il quale si è tolto la vita mentre si trovava ristretto nel reparto di isolamento a seguito di sanzione disciplinare della casa circondariale di Ancona Montacuto, si rappresenta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona sta svolgendo tutte le attività investigative necessarie a fare piena luce sul fatto occorso. È opportuno precisare che C., dal 13 dicembre 2023, era stato sottoposto a grande sorveglianza per motivi precauzionali. In data il 19 dicembre 2023, dopo valutazione da parte del gruppo multidisciplinare, era stata mantenuta nei suoi confronti la grande sorveglianza per motivi custodiali, con rivalutazione nella successiva riunione del 24 gennaio 2024.

Si fa presente che il detenuto, in carico al SERT di Ancona, era seguito sia dagli psicologi di tale servizio sia dall'esperta psicologa *ex art. 80* dell'ordinamento penitenziario. Inoltre, si segnala che, durante la detenzione nella casa circondariale di Ancona, il detenuto effettuava telefonate sia con i propri genitori sia con la propria convivente e non risulta che abbia messo in atto tentativi di suicidio, sino alla data del decesso. Non risulta neppure che il detenuto avesse manifestato propositi suicidari nel corso dell'ultimo colloquio con i genitori, effettuato proprio il 5 gennaio 2024.

Ciò precisato, si evidenzia che il Ministero, a mezzo del preposto Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pone forte attenzione ai temi citati, portando avanti molteplici iniziative e attività. Si deve rimarcare, infatti, che tali questioni costituiscono persistenti punti di interesse e fulcro di attività da parte del Ministero, che si è impegnato a garantire un sempre maggiore innalzamento del livello di presidi e misure in questo ambito.

Per quanto riguarda, più in generale, il fenomeno suicidario in carcere, si osserva che, come noto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, la sanità penitenziaria è transitata al servizio sanitario nazionale, in cui è previsto che le problematiche, la relativa analisi e le proposte operative siano demandate alla Conferenza unificata Stato-

Regioni e Province autonome, istituita con decreto legislativo n. 281 del 1997. Certamente prezioso è stato l'apporto fornito dalla Conferenza unificata che, con l'accordo del 19 gennaio 2012 sulle "linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale", ha delineato un sistema integrato di interventi tra l'amministrazione penitenziaria e il SSN, proprio al fine di migliorare la capacità di individuare precocemente il disagio delle persone detenute.

In considerazione dell'aumento dei suicidi nell'anno 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a seguito di una riflessione condivisa con i provveditori e i direttori d'istituto del territorio nazionale, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con nota circolare 8 agosto 2022, ha ribadito a tutti i provveditori e direttori d'istituto la necessità di rafforzare le iniziative attuate, in particolare dal 2016 in poi, rispetto al grave problema della prevenzione dei suicidi delle persone detenute. Al riguardo, si è avviato un percorso nazionale di "intervento continuo" sul tema, attraverso il quale il Dipartimento, i provveditorati e gli istituti penitenziari sono tutti coinvolti, in una prospettiva di "rete", nella prevenzione di tali drammatici eventi. In particolare, è stato chiesto ai provveditori regionali di verificare se nei distretti di competenza siano stati stipulati i piani regionali di prevenzione. E ciò, ove questi manchino, al fine di sollecitarne la pronta approvazione attraverso l'interlocuzione con le rispettive autorità sanitarie.

Al fine di monitorare la presenza dei suddetti piani regionali nonché la successiva sottoscrizione dei piani locali di prevenzione del suicidio, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del DAP ha modificato la funzionalità dell'applicativo informatico n. 12 "presidi sanitari negli istituti penitenziari", in modo da ampliare la possibilità di raccolta dei dati informativi relativi ai presidi, anche al fine di procedere ad appropriate assegnazioni di detenuti agli istituti penitenziari, nonché per verificare l'adozione delle carte dei servizi sanitari per i detenuti e soprattutto l'adozione degli accordi locali per la prevenzione del suicidio in carcere, che oggi, grazie a tale modifica, vengono acquisiti dall'applicativo in formato PDF.

Nella circolare 8 agosto 2022 viene ribadita l'importanza e il ruolo fondamentale svolto dallo *staff* multidisciplinare, evidenziando la necessità che esso agisca non soltanto sulle situazioni rispetto alle quali si è manifestato un evento o una richiesta di aiuto, bensì anche sui "casi silenti", riguardanti le persone che, all'atto dell'accoglienza in istituto e nell'ulteriore prosieguo della detenzione, non abbiano manifestato un disagio particolare. Si sottolinea, dunque, la particolare attenzione del Ministero rispetto alla tematica e la ferma volontà di creare una sinergia tra i soggetti preposti alla cura e custodia delle persone ristrette in carcere, al fine di adottare un'adeguata strategia per intercettare tutti i casi, anche quelli dei soggetti che rischiano di rimanere "invisibili". È stata altresì evidenziata l'importanza di instaurare collaborazioni con l'ordine degli avvocati, al fine di stimolare un canale diretto di comunicazione con l'istituto nel caso emergano situazioni

di rischio per le persone detenute, anche sulla base di quanto il difensore abbia appreso dalle famiglie dei detenuti, nonché, a livello locale, con la magistratura e i garanti.

Si è sottolineata la necessità di attivare un processo di gestione del singolo caso che tenga conto, essenzialmente, dei seguenti aspetti: attivazione della procedura gestionale, alloggio, controllo della persona, disponibilità di oggetti pericolosi, interventi sanitari, di supporto sanitario e penitenziario e da parte dei *peer supporter*, modalità di chiusura della procedura. Ancora, in un'ottica di oculata gestione complessiva delle situazioni di disagio delle persone detenute, risulta indispensabile riservare particolare cautela al momento delle assegnazioni definitive in istituto e alle richieste di trasferimento, privilegiando le strutture penitenziarie che, per l'adeguata offerta sanitaria e trattamentale, siano in grado di soddisfare al meglio le esigenze di presa in carico delle problematiche di disagio personale dei soggetti ristretti. Ulteriore iniziativa di peculiare rilevanza è stata l'attivazione di giornate di studio e confronto collettivo sul tema della prevenzione suicidaria, a tutti i livelli dell'organizzazione, onde favorire il più ampio coinvolgimento del personale dell'area sanitaria in servizio negli istituti.

Va sottolineato che in data 20 ottobre 2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e il DAP. Tra le tante finalità di tale accordo si prevede di "definire un diverso e più strutturato coinvolgimento degli esperti ex art. 80 o.p. nel trattamento, oltre che nell'osservazione, e, in particolare, nella prevenzione del rischio suicidario". I componenti del consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi sono stati coinvolti anche in uno specifico gruppo di lavoro per lo studio e l'analisi degli eventi suicidari delle persone detenute, istituito il 14 marzo 2023, coordinato dal direttore generale dei detenuti e del trattamento e integrato da personale qualificato, con il compito di definire protocolli operativi ed elaborare momenti di formazione per il personale penitenziario, al fine di tutelare la salute psicofisica dei detenuti e prevenire gli eventi suicidari. Si segnala, poi, che in data 26 ottobre 2023 il gruppo di lavoro ha reso una relazione finale dopo aver effettuato un'analisi accurata delle diverse tipologie di eventi suicidari avvenuti nell'anno 2022 sulla base della nazionalità, dell'età, del sesso, della posizione giuridica, del titolo di studio e anche con riferimento all'eventuale stato di tossicodipendenza. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla allocazione dei detenuti che si sono tolti la vita, sia con riferimento alla tipologia di istituto penitenziario (casa di reclusione o casa circondariale) sia riguardo alla collocazione in camere di pernottamento singole.

Si evidenzia, peraltro, il recente avvio di interlocuzioni con il consiglio nazionale dell'ordine forense, con il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e con l'ispettore generale dei cappellani penitenziari, per allargare la platea dei soggetti che possano concorrere fattivamente a compiere tutti gli interventi possibili, a legislazione invariata e con le risorse disponibili, per la prevenzione dei suicidi.

Da ultimo, sempre nell'ottica di attivare tutte le misure preventive atte ad arginare il fenomeno suicidario in carcere, si è avviata un'interlocuzione con l'ispettore generale dei cappellani penitenziari al fine di rafforzare la collaborazione e l'intervento dei cappellani, dei volontari e delle religiose che quotidianamente svolgono la loro missione a contatto con i detenuti, affinché, accompagnati da quella spiccata sensibilità che connota il loro approccio, sappiano cogliere con il dialogo, l'incontro e la preghiera i segnali di malessere e disagio dei reclusi, segnalandoli tempestivamente.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(18 marzo 2024)
